

Protocollo n. 61041/2022

Classificazione 09.18

Fascicolo 2016/10

Prot. prec. n.

Ns. rif.

Servizio Servizio Gestione risorse in rete

Ufficio Ufficio Ciclo integrato dei rifiuti

Genova, 18/11/2022

A: MINISTERO DELLA TRANSIZIONE
ECOLOGICA
MITE@PEC.MITE.GOV.IT

MINISTERO AMBIENTE - DIREZIONE
GENERALE ECONOMIA CIRCOLARE (EC)
EC@PEC.MITE.GOV.IT

P.C. «TableStart:corrispondenti_conoscenza»«COGNOME_C
ORRISPONDENTE_CC»
«NOME_CORRISPONDENTE_CC»
«EMAIL_CORRISPONDENTE_CC»«TableEnd:corrispondent
i_conoscenza»

OGGETTO: INTERPELLO AMBIENTALE, AI SENSI DELL'ART. 3-SEPTIES DEL D.LGS. N. 152/2006, IN ORDINE ALL'ATTIVITÀ DI RAGGRUPPAMENTO DI RIFIUTI SVOLTA PRESSO I CENTRI DI RACCOLTA DEI RIFIUTI URBANI DISCIPLINATI DAL D.M. 8 APRILE 2008 E SS.MM.II.

Il presente interpellò intende accertare la possibilità da parte di un centro di raccolta, che effettua raccolta differenziata dei rifiuti urbani ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii, di svolgere attività di raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, disciplinati dallo stesso decreto.

Il D.Lgs. n. 152/2006, art. 183 comma 1, lettera mm) riporta la definizione di "centro di raccolta", che viene ripresa e confermata dal D.M. 8 aprile 2008, il quale, con le modifiche apportate dal D.M. 13 maggio 2009, stabilisce all'art.1 la seguente definizione del campo di applicazione: "*I centri di raccolta comunali o intercomunali disciplinati dal presente decreto sono costituiti da aree presidiate ed allestite ove si svolge unicamente attività di raccolta, mediante raggruppamento per frazioni omogenee per il trasporto agli impianti di recupero, trattamento e, per le frazioni non recuperabili, di smaltimento, dei rifiuti urbani e assimilati elencati in allegato I, paragrafo 4.2, conferiti in maniera differenziata rispettivamente dalle utenze domestiche e non domestiche anche attraverso il gestore del servizio pubblico, nonché dagli altri soggetti tenuti in base alle vigenti normative settoriali al ritiro di specifiche tipologie di rifiuti dalle utenze domestiche.*"

Nel caso specifico si fa riferimento ad un centro di raccolta di rifiuti urbani raccolti in modo differenziato gestito dalla società concessionaria del contratto di servizio pubblico per la gestione integrata dei rifiuti.

Il centro di raccolta opera con provvedimento autorizzativo rilasciato dal comune sul cui territorio insiste il centro ai sensi del D.M. 8 aprile 2008 e ss.mm.ii. e svolge inoltre attività di stazionamento e travaso di rifiuti biodegradabili aventi codice EER 200108 – 200201 – 200302, in forza dei provvedimenti autorizzativi rilasciati dalla scrivente Città Metropolitana di Genova.

Il Gestore del centro di raccolta ha inviato al comune territorialmente competente richiesta di integrazione dell'autorizzazione allo scopo di effettuare, oltre alla prevista attività di raccolta dei rifiuti urbani ivi conferiti, il raggruppamento di rifiuti provenienti da altri centri di raccolta situati sia nel medesimo comune sia in altri comuni della Città Metropolitana di Genova.

La richiesta, riferita a due specifiche tipologie di rifiuti tra quelle conferite presso il centro, ossia rifiuti ingombranti, codice EER 200307, e legno, codice EER 200138, è motivata sulla base di un'analisi dei benefici economici ed ambientali conseguenti all'ottimizzazione della fase di trasporto verso gli impianti di recupero.

L'attività prevede infatti, per ciascuno dei codici EER indicati, il raggruppamento dei rifiuti della medesima tipologia provenienti da diversi centri di raccolta allo scopo di caricare i rifiuti stessi su automezzi di dimensioni maggiori per l'avvio agli impianti di recupero, con conseguente previsione di riduzione del numero dei trasporti e quindi dei costi nonché riduzione delle emissioni in atmosfera.

Il comune interessato si è espresso positivamente in merito alla richiesta pervenuta ed ha integrato nei provvedimenti autorizzativi le attività proposte dal Gestore, facendo esplicito riferimento, anche ai fini di motivare l'accoglimento della richiesta, alla definizione di CdR contenuta nel D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii., art. 183 comma 1, lettera mm), di seguito riportato: *“area presidiata ed allestita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, per l'attività di raccolta mediante raggruppamento differenziato dei rifiuti urbani per frazioni omogenee conferiti dai detentori per il trasporto agli impianti di recupero e trattamento. La disciplina dei centri di raccolta è data con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, sentita la Conferenza unificata, di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281”*.

Con il presente interpello si chiede pertanto se sia corretta l'interpretazione alla base degli atti del comune in questione, ovvero se presso i centri di raccolta, così come definiti e disciplinati dalla normativa, l'attività di raggruppamento possa interessare rifiuti provenienti da altri centri di raccolta, anche di comuni diversi da quelli del centro di raccolta dove viene effettuato il raggruppamento, o se, al contrario, sia obbligatorio da parte di un centro di raccolta, a valle del raggruppamento effettuato a seguito del solo conferimento dei rifiuti da parte della raccolta operata nel territorio di riferimento o da parte dei detentori privati, effettuare il conferimento diretto ad un impianto autorizzato per il trattamento o recupero dei rifiuti.

sottoscritta da
(AGOSTINO RAMELLA)
con firma digitale

DOCUMENTI:

Documento Principale: LETTERA.docx